Sentenza n. 2287/2017 pubbl. il 13/11/2017
RG n. 20000340/2012
Repert. n. 5064/2017 del 13/11/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

nel procedimento iscritto al n° 340 del ruolo generale dell'anno 2012 e promosso da

- attore -
con gli avv. Gianni I., Michele e Roberto Gallina

contro

- convenuto -
contumace

e contro
(quale rappresentante processuale della

- convenuta -
con gli avv. Giampaolo Miotto e Michela Giacomazzo

Oggi 13.11.17, davanti al **giudice** del tribunale di Treviso **dr. Lucio Munaro**, sono comparsi l'avv. C. Gallina (in sostituzione dell'avv. G. Gallina) per l'attore e l'avv. V. Alberioli (in sostituzione dell'avv. Miotto) per la convenuta, i quali nel quadro della discussione ex art. 281 sexies cpc richiamano le proprie deduzioni e conclusioni come precedentemente precisate a verbale.
Sentite le parti, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Successivamente, all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza nelle forme ex art. 281 sexies cpc (*lettura del dispositivo e della concisa*

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione), in assenza delle parti (allontanatesi dall'aula d'udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore ha dedotto in giudizio il diritto al risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale del 3.10.09, quando alla guida della sua auto venne tamponato dall'auto appartenente al convenuto, che la conduceva senza rispettare la distanza di sicurezza.

Quest'ultimo è rimasto contumace, mentre la sua compagnia assicuratrice ( ) si è costituita in giudizio attraverso la mandataria e rappresentante , cui era stata conferita procura nel contesto di un mandato ad agire anche giudizialmente.

La dunque ha resistito alle pretese attoree, in qualità di mandante rappresentata dalla in virtù del mandato con rappresentanza conferito per iscritto a quest'ultima il 17.1.11. E' un'ipotesi di rappresentanza processuale volontaria, regolarmente conferita per iscritto con un mandato che attribuisce "*il potere di agire in nome e per conto … sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale*", per compiere le attività necessarie "*per la gestione e la liquidazione dei danno da sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni*". L'ambito applicativo dell'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 comprende anche il sinistro oggetto di causa, poiché il danno biologico permanente non supera la percentuale del 9 %.

Dinamica del sinistro ed esclusiva responsabilità del convenuto sono dati pacifici in causa. La lite si incentra solamente sulla misura del risarcimento.

Per la precisa qualificazione della patologia derivata dal sinistro e per la quantificazione del danno non patrimoniale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio (medico-legale). La relazione viene utilizzata sul piano probatorio perché dimostra che il c.t.u. ha operato con accuratezza, rigore tecnico e coerenza logica. L'attore subì lesioni – "*distorsione del rachide cervicale*" – che hanno comportato un danno biologico sia permanente, sia temporaneo.

Il danno biologico, definito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, consiste nella lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale, la quale incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

indipendentemente dall'eventuale compromissione della capacità di reddito. In esso sono ricomprese – come generalmente rilevato in sede interpretativa – tutte le ipotesi di danno "non reddituale", e cioè i danni estetici, quelli alla vita di relazione e i danni da riduzione della capacità lavorativa generica.

Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretta la liquidazione del risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva. Infatti le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. n. 7064/2011; Cass. n. 24864/2010; Cass. n. 4484/2010; Cass. n. 25236/2009; Cass. S.U. n. 26972/2008).

La percentuale di invalidità permanente è stata individuata dal c.t.u. nella misura percentuale del 3 %, sicchè in base all'art. 1.1 d.m. 17.7.17, con cui sono stati da ultimo aggiornati gli importi indicati nell'art. 139.1 d.lgs. cit., viene riconosciuto l'importo di € 2546,41, debitamente abbattuto alla stregua del coefficiente di riferimento per l'età della persona danneggiata: coefficiente pari a 0,880, considerato che l'età al momento del sinistro era di 33 anni.

Quanto all'inabilità temporanea, assumendo come riferimento il valore del danno biologico da invalidità temporanea totale di cui al decreto ministeriale cit. (€ 46,88 al giorno), competono le somme di € 1054,80 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 %, € 703,20 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 % ed € 351,60 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %.

Nei limiti processuali destinati alla cristallizzazione del *thema decidendum* (memoria c.d. di emendamento ex art. 183.6 n. 1 cpc), l'attore non ha svolto alcuna allegazione specifica in merito alle *condizioni soggettive* idonee a giustificare la personalizzazione del risarcimento (art. 139.3 d.lgs. n. 209/2005). Inoltre non è concretamente plausibile l'utilizzazione del ragionamento presuntivo o inferenziale, alla luce della modesta percentuale di danno biologico rilevato.

Poiché i valori risarcitori considerati sono quelli vigenti al momento della

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

liquidazione, deve effettuarsi la necessaria devalutazione in ragione dell'anteriorità temporale dell'evento dannoso. La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea riconosciuta separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea, e non da quello dell'evento dannoso (Cass. n. 27584/2011; Cass. n. 5680/1996). Pertanto, siccome la durata dell'invalidità temporanea fu di 90 giorni, la data di riferimento per la liquidazione è l'1.1.10. Poiché la percentuale di devalutazione in base agli indici Istat del costo della vita è dell' 8,79 %, la somma dovuta ammonta conclusivamente a € 2322,54 per l'invalidità permanente ed € 1917,06 per quella temporanea.

I danni materiali riguardano le spese sanitarie causalmente collegate all'evento in quanto necessarie o utili secondo la valutazione medico-legale. Dalla c.t.u. risulta che tali condizioni sussistono per la somma di € 2835,49, complessivamente relativa a visite mediche e trattamenti fisioterapici.

Corrispondendo a crediti risarcitori, gli importi vanno rivalutati alla data della liquidazione definitiva (13.11.17). La rivalutazione si basa sull'applicazione degli indici Istat del costo della vita, che attengono alla perdita della capacità di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.). Trattandosi di debito risarcitorio, e dunque di valore, vi è il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Si applica, in linea con la giurisprudenza prevalente, il metodo del cumulo congiunto, in base al quale gli interessi legali vanno calcolati sulla somma capitale via via rivalutata su base periodica (annuale), in base agli indici di svalutazione (per tutte, Cass. S.U. n. 38/2001). Pertanto, l'importo degli interessi maturati al 13.11.17 è di € 745,50, mentre la rivalutazione riferita alla stessa data va quantificata in € 685,32.

L'attore, giocatore di rugby professionistico, ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale da perdita dei compensi, che non potrà più percepire per la cessazione dell'attività cui è stato costretto dall'evento in esame. Ha allegato di aver giocato da ultimo nelle stagioni 2008/09 e 2009/10, e che dopo il 2010 dovette interrompere l'attività.

La domanda è infondata per mancanza del nesso causale tra evento e compromissione dell'attività professionale.

Come nitidamente emerso da ben due c.t.u. (dr. e prof.

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

), la patologia conseguente al sinistro (*"distorsione del rachide cervicale"*) non ha efficacia causale rispetto alla compromissione di un'attività sportiva cui è connaturale un forte e sistematico traumatismo, provocato da continui e violenti impatti fisici. L'urto provocato dal sinistro ha comportato *"un'iperdistensione violenta dei muscoli flessori del collo"* (c.t.u. , pag. 18), ma come ben spiegato nella relazione peritale, la capacità fisica e tecnica richiesta dal rugby professionistico non può essere ragionevolmente *"in alcun modo intaccata dalla maggiore rigidità/ contrattura dei muscoli del collo"* (pag. 19).

Dagli esami e accertamenti provocati dal c.t.u. sono emersi il *"raddrizzamento del rachide cervicale e la presenza di una piccola protrusione discale a livello C4-C5 e protrusione discale dorsale a livello C5-C6"* (pag. 23). Il consulente ha motivatamente rilevato che queste risultanze diagnostiche *"testimoniano inequivocabilmente la presenza di patologia degenerativa disco-vertebrale con protrusioni discali, a carattere erniario, nel tratto di rachide cervicale"* (pag. 23). Ciò dimostra, alla luce dei parametri sanitari ricavabili dalla relazione, che il nesso eziologico prospettato dall'attore va riferito non già al modesto incidente in discussione, ma alla condizione patologica preesistente; la quale è stata adeguatamente verificata solo attraverso la c.t.u. poiché, nonostante la prospettazione attorea di un danno a forte impatto professionale, prima del giudizio non era stato *"effettuato alcun esame di approfondimento diagnostico strumentale utile a valutare compiutamente la situazione anatomica del rachide cervicale"* (pagg. 22 ss., laddove il c.t.u. rimarca l'anomala carenza di adeguati accertamenti sanitari precedenti).

Anche il primo c.t.u. (dr. è pervenuto alle medesime conclusioni del dr. seppure con motivazione meno articolata; ciò che ha giustificato la rinnovazione delle indagini peritali in merito a questo profilo di danno.

Quanto al danno patrimoniale da *"perdita premio presenze stagione 2009-2010"* e da *"perdita premi vittoria stagione 2009-2010"*, l'attore non ha fornito la prova necessaria, né sul piano documentale, né chiedendo le prove orali su circostanze specificamente relative a tali premi.

Non è dovuto alcun risarcimento per le *"varie spese non documentabili per varie, trasferte, postali, telefoniche, minute varie secondo l'id quod plerumque accidit a forfait"* per l'assoluta genericità dell'attività assertiva.

L'attore ha riconosciuto che il 23.6.11 ricevette un indennizzo

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1510f5

assicurativo di € 9650,00. Pertanto, siccome la somma complessivamente dovuta a titolo risarcitorio ammonta a € 8505,91, la domanda di risarcimento ulteriore viene rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc). Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- rigetta la domanda;
- condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 13.430,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u.

Treviso, 13.11.2017

Il giudice
dr. Lucio Munaro

Firmato Da: MUNARO LUCIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 151015